

CRAM DOWN FISCALE

Nella crisi
d'impresa
gli accordi
con l'Agenzia
delle Entrate
diventano
più costosi

Pollio a pag. 23

CRISI D'IMPRESA/Lo prevede il decreto legge salva infrazioni convertito dalla Camera

Accordi con il fisco più costosi

Sospeso il cram down, che consente omologhe convenienti

DI MARCELLO POLLIO

Crisi d'impresa, gli accordi con il fisco rischiano di diventare più cari.

E' l'effetto della conversione in legge, avvenuta ieri alla Camera, del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

La novità è frutto di un emendamento del governo (si veda *ItaliaOggi* del 15 luglio) presentato al disegno di legge di conversione del decreto legge salva infrazioni che modifica l'articolo 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 14/2019, Ccii) in tema di transazione fiscale.

Gli effetti

L'effetto della modifica, approvata prima dal Senato e ora dalla Camera, è che sarà sospesa la disciplina attuale del c.d. cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti (Ard) con transazione fiscale con fisco e enti previdenziali, che prevede la possibilità per il tribunale di omologare le proposte anche non votate dagli enti titolari dei crediti qualora la percentuale offerta sia più vantaggiosa dell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale.

Con la modifica approvata adesso, il cram down fiscale sarà possibile solo se il debitore verserà il 30% del debito per imposta, interessi e sanzioni e se gli altri creditori aderenti all'accordo rappresentano almeno il 25% dell'intero

debito da ristrutturare.

Se i creditori aderenti sono, invece, meno di un quarto la percentuale da pagare dovrà salire al 40%, il tutto comunque tenendo presente lo scenario della liquidazione giudiziale che deve risultare comunque meno vantaggioso.

Concordato escluso

La modifica impatterà solo sugli accordi di ristrutturazione dei debiti non andando a toccare, invece, la disciplina attuale del concordato preventivo, nel quale il cram down fiscale sarà sempre possibile in percentuali libere purché più convenienti della liquidazione giudiziale.

La modifica normativa prevede che le novità entrino in vigore dall'entrata in vigore del decreto e quindi con una data che parrebbe implicare retroattività. In altre parole si applicherebbe alle transazioni depositate dal 14 giugno 2023. Disposizione che suscita diversi dubbi di legittimità.

Condizioni da rispettare

Dall'entrata in vigore, comunque, gli Ard ex art. 57 e ss. dovranno rispettare le seguenti condizioni:

a) non dovranno essere di carattere liquidatorio e quindi prevedere solo la continuità dell'azienda;

b) l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza o assistenze obbligatorie dovranno essere determinanti per raggiungere le percentuali del 60% dei creditori (art. 57 Ccii) o del 30% dei creditori se si tratta di Ard agevolato (art. 60 Ccii);



c) gli altri creditori aderenti dovranno vantare almeno il 25% del totale complessivo dei crediti;

d) la proposta agli enti titolari del credito tributario, previdenziale o assistenziale dovrà prevedere il pagamento di almeno il 30% del valore di imposta, contributi, sanzioni e interessi;

e) la relazione del professionista indipendente che attesta l'Ard sarà determinate per valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e il tribunale deve circostanziare tale specifica valutazione;

f) qualora l'ammontare dei creditori aderenti all'Ard diversi da fisco e enti previdenziali e assistenziali sarà inferiore al 25% del totale complessivo dei crediti da ristrutturare, il pagamento agli enti pubblici dovrà essere almeno del 40% dell'importo dovuto per imposta, contributi, sanzioni e interessi e in questo caso i tempi di pagamento non dovranno eccedere i dieci anni, con obbligo di pagamento degli interessi al tasso legale per la dilazione;

g) l'omologazione dell'Ard da parte del tribunale potrà avvenire solo se siano decorsi 90 giorni dal deposito della proposta di transazione dall'avviso che deve inviare il debitore a mezzo pec agli enti.

— © Riproduzione riservata — ■